

# Messaggio

numero

**6740**

data

30 gennaio 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 4 giugno 2012 presentata nella forma elaborata da Giancarlo Seitz per la modifica dell'art. 38 cpv. 1 della Legge tributaria (Previdenza professionale - secondo pilastro)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa in discussione è volta a modificare l'art. 38 cpv. 1 della Legge tributaria cantonale (LT) relativo all'imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale.

Gli iniziativaisti propongono, mediante un'iniziativa in forma elaborata, l'esenzione dall'imposta cantonale e comunale del prelievo dei fondi della cassa pensione per la persona che ha già compiuto i 55 anni e che si trova in circostanze economiche difficili.

L'attuale disposizione legale prevede:

### **art. 38 LT**

<sup>1</sup>Le prestazioni in capitale secondo l'art. 21 e i versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l'art. 22 lett. b) sono imposte separatamente con un'imposta annua intera.

<sup>2</sup>L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 2 per cento.

<sup>3</sup>Le deduzioni sociali di cui all'art. 34 non sono ammesse.

<sup>4</sup>...

Il nuovo capoverso 1 dell'art. 38 LT avrebbe il seguente tenore letterale:

### **art. 38 cpv. 1 LT**

<sup>1</sup>Le prestazioni in capitale segnatamente al ritiro dei fondi previdenziali depositati su un conto di libero passaggio, per la persona che ha già compiuto i 55 anni, rimasta senza lavoro e non trovandone altro, dopo varie ricerche, aver subito la disoccupazione, ecc. magari aver lavorato provvisoriamente con redditi inferiori al 50% del precedente lavoro, decide di ritirarsi i propri fondi del secondo pilastro per poter sopravvivere NON vengono imposte separatamente con un'imposta annua intera sia a livello cantonale che comunale.

L'obiettivo degli iniziativaisti è quello di esentare fiscalmente il prelievo dei fondi del secondo pilastro depositati sul conto di libero passaggio per le persone che dopo i 55 anni non esercitano più un'attività lavorativa a causa di licenziamento e che, non avendo trovato una nuova occupazione si trovano in stato di necessità economica.

Come di norma, in tali casi, in assenza di indicazione relativa a un nuovo datore di lavoro, i fondi della cassa pensione vengono depositati su un conto di libero passaggio fintantoché la persona ritrova un'occupazione o in caso contrario fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.

L'iniziativa intende sgravare integralmente dall'imposta cantonale e comunale il prelievo dei fondi nei casi in cui la persona ne necessiti per la sopravvivenza quotidiana.

### **Valutazione delle proposte dell'iniziativa**

L'iniziativa viene analizzata nell'ottica della compatibilità con il diritto superiore, segnatamente la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID).

Ai sensi dell'attuale art. 38 LT, la prestazione in capitale derivante da un'istituzione di previdenza professionale viene imposta separatamente dagli altri redditi con un'aliquota annua intera. L'aliquota di imposizione secondo la legge è progressiva, ma l'aliquota minima è del 2%. Il modello di imposizione totale della prestazione (rendita e/o capitale) è il corrispettivo del principio della deduzione integrale dei contributi versati al II pilastro<sup>1</sup>.

Occorre innanzitutto esaminare se la richiesta oggetto dell'iniziativa è compatibile con il diritto federale in materia di armonizzazione fiscale. La LAID stabilisce dei limiti al potere legislativo cantonale e prevede in particolare che le disposizioni LAID hanno la preminenza su eventuali regolamentazioni contrarie del diritto cantonale (LT). Di conseguenza, se la LT non rispetta la LAID, la disposizione cantonale viola il diritto federale armonizzato.

Entrando nel merito dell'iniziativa, osserviamo che la LAID stabilisce quali imposte dirette i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale (art. 1 cpv. 1 LAID).

Infatti, l'art. 7 cpv. 1 LAID prevede che sottostanno all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli:

- da attività lucrativa dipendente o indipendente,
- da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi,
- da istituzioni di previdenza, nonché
- da rendite vitalizie. (...)

Ai sensi della LAID quindi, tutti i proventi derivanti da istituti di previdenza in generale sono integralmente imponibili<sup>2</sup>.

Anche la LPP ha adottato la normativa federale LAID prevedendo all'art. 83 LPP che *Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.*

Il principio fiscale armonizzato impone pertanto l'imposizione integrale delle rendite e dei capitali erogati dagli istituti di previdenza. Per quanto concerne le rendite, la legge esige l'imposizione quale reddito in aggiunta agli altri redditi, mentre per le prestazioni in capitale la LAID prevede un'imposizione separata dagli altri redditi.

---

<sup>1</sup> art. 81 cpv. 2 LPP e art. 9 cpv. 2 lett. d LAID; cfr. Schneider/Geiger/Gächter, Commentaire LPP e LFLP, Stämpfli Editions SA, Berne 2010, commento ad art. 80-84 LPP

<sup>2</sup> Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinde (StHG), 2. Auflage, Helbing & Lichtenhahn 2002, commento ad art. 7 LAID p. 116 che cita: *Nach Art. 7 Abs. 1 sind sämtliche Einkünfte aus Vorsorgeeinrichtungen vollumfänglich steuerbar*

Secondo il tenore della LAID quindi, i Cantoni sono tenuti a prelevare un'imposta sui proventi, periodici, quali le rendite, o unici, quali i prelievi in capitale, derivanti da istituzioni di previdenza. Infatti, l'art. 11 cpv. 3 LAID stabilisce, in relazione con il calcolo dell'imposta, che *le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.*"

La dottrina autorevole stabilisce che, sebbene l'art. 11 cpv. 3 LAID non si esprima sull'aliquota applicabile, questa compete ai Cantoni nell'ambito della loro autonomia fiscale. Quindi, in ambito previdenziale, l'unica libertà di cui dispongono i Cantoni è quella della determinazione delle aliquote impositive<sup>3</sup>.

Non avendo i Cantoni, e di conseguenza i Comuni, autonomia di manovra nella decisione di imporre o meno i capitali provenienti dagli istituti di previdenza professionale o dagli istituti di libero passaggio, l'iniziativa non può essere accolta.

Occorre in aggiunta rilevare che l'ordinamento tributario svizzero (LAID, LIFD, LT) si basa sul principio che tutti i redditi che affluiscono ad un contribuente sono, di regola, imponibili. Possono essere esclusi dall'imposizione unicamente quei proventi (o redditi) che lo stesso ordinamento tributario federale e cantonale dichiara esenti.

A tale proposito, rileviamo che l'art. 7 cpv. 4 LAID disciplina i redditi esenti da imposta imponendo, in combinazione con l'art. 72 LAID, in maniera vincolante per i Cantoni, una lista esaustiva di redditi che devono essere sgravati totalmente da imposta. L'elenco stabilito dalla LAID (art. 7 cpv. 4 lett. a - I LAID) non contempla l'esenzione fiscale del capitale della cassa pensione o del libero passaggio<sup>4</sup>.

Di conseguenza, anche da questo punto di vista, i Cantoni non godono di autonomia d'imposizione per tali proventi.

Anche per questo motivo, l'iniziativa non può essere accolta.

Infine, è necessario rilevare che, ai sensi dell'art. 5 della Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 (LFLP), è possibile prelevare anticipatamente ed in contanti i fondi depositati sul conto di libero passaggio soltanto a determinate condizioni ed in determinate circostanze, ossia, la partenza definitiva per l'estero, l'inizio di un'attività indipendente e qualora l'importo della prestazione d'uscita sia inferiore all'importo annuo dei suoi contributi. Non è pertanto possibile ottenere tali fondi a 55 anni per i motivi addotti nell'iniziativa. L'iniziativa è pertanto contraria anche al diritto federale in materia di previdenza.

In conclusione, il Consiglio di Stato, considerati i vincoli imposti dal diritto federale in materia di armonizzazione fiscale (art. 7 cpv. 1 LAID), invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

---

<sup>3</sup> Zweifel/Athanas, op. cit., commento ad art. 11 cpv. 3 LAID, p. 215-216

<sup>4</sup> Zweifel/Athanas, op.cit., commento ad art. 7 cpv. 4 LAID